(N. 259-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CIASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1954

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952, ha come precedente la Dichiarazione di collaborazione e di amicizia, fatta il 24 agosto 1949, in occasione delle visite degli onorevoli Aldisio e Brusasca al Governo equatoriano.

In quella Dichiarazione, l'Italia e l'Equador si impegnavano di « intensificare », com'è detto al paragrafo quarto, « la reciproca collaborazione in materia giuridica, culturale, economica e di lavoro ».

Tale Dichiarazione non è rimasta platonica.

In conformità dei princìpi fissati nella Dichiarazione di amicizia, il 12 maggio 1951 è stato stipulato un Accordo commerciale, con uno scambio di note diplomatiche. Nell'agosto 1950, a Quito, sono state iniziate le trattative per la stipulazione di un Accordo relativo alla reciproca validità dei titoli di studio. Le trattative, condotte, d'intesa col Ministro della pubblica istruzione, dalla Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, tramite il nostro Ministro plenipotenziario Riccardo Moscati, e da parte equatoriana dal Ministro degli affari esteri Neftali Ponce, sono state coronate dall'Accordo del 7 marzo 1952, che è ora sottoposto al vostro esame.

Come risulta dal titolo, l'Accordo è di carattere culturale, non generale, ma specifico e di natura particolare; ed è ispirato dall'intento di soddisfare i reciproci interessi dei due Stati contraenti. Nell'Equador non esistono nostri Istituti di cultura, non abbiamo lettorati, non esistono nostre scuole; nè è prevedibile se queste vi potranno essere impiantate, data soprattutto la limitatezza dei nostri mezzi e la tenuità delle somme impostate in bilancio per questo capitolo. Invece nell'Equador vi sono Equadoriani che anelano a continuare e a compire i loro studi in Italia o a seguire da noi corsi di perfezionamento.

L'Accordo consta di un preambolo e di cinque articoli. Nel preambolo è affermato che il Governo italiano ed equatoriano sono « animati dal desiderio di consolidare le relazioni di amicizia che legano i due popoli ». Dei cinque articoli, quello davvero essenziale è l'articolo 1, il quale, con perfetto parallelismo e piena pariteticità, riconosce come « validi in Italia gli esami sostenuti e le licenze ottenute legalmente da Italiani ed Equadoriani nelle Università e scuole secondarie e superiori equatoriane, ufficiali o legalmente riconosciute dal Governo dell'Equador; e riconosce validi nell'Equador gli esami e le licenze conseguite da Italiani e da Equadoriani nelle Università, scuole secondarie e superiori italiane, legalmente riconosciute dal Governo in Italia ».

Le espressioni adoperate per indicare i titoli di studio non sono forse le più appropriate. Si parla di « licenze » e non si accenna nè ai titoli di studio che noi denominiamo di « maturità » (ad esempio la maturità classica, la scientifica, la magistrale, la tecnica, ecc.), che concludono l'insegnamento medio superiore, e conferiscono un titolo professionale, o aprono le porte dell'Università. E neppure vi è esplicito ricordo della laurea e dei diplomi rilasciati da Istituti superiori a carattere universitario o da Facoltà universitarie.

Ma se l'espressione non è la meglio appropriata, è però chiara nel suo significato, anche perchè di uso corrente e quasi familiare. E che oltre ai titoli di studio, rilasciati da qualunque ordine di scuole medie superiori od inferiori (delle elementari non è fatta esplicita parola; ma ritengo siano comprese), si debba trattare anche di esami universitari e di titoli, comunque denominati, rilasciati da Facoltà universitarie o da Istituti e scuole superiori a carattere universitario — non è da dubitare affatto, sol che si guardi al contenuto e alla forma dell'articolo 3, in cui si parla di « titoli universitari » e di titoli « che abilitino ad una professione liberale ».

L'articolo 2 stabilisce il principio che le tasse per « studi, licenze, riconoscimento di titoli », pagate dagli studenti di uno dei due Paesi avranno importo eguale a quello degli studenti nazionali.

L'articolo 3 indica l'Autorità competente a risolvere circa il riconoscimento degli esami e l'accettazione dei titoli di studio. Dette Autorità sono le Università e gli Istituti superiori se si tratta di esami universitari ed i titoli universitari; sono le « rispettive autorità dell'Educazione » di ciascun Paese, se si tratta di scuole secondarie; sono « i Ministeri competenti di ciascun Paese », se si tratta di titoli che abilitino ad una professione liberale.

Dal contesto dell'articolo 3 e dalla dizione del seguente articolo 4 (articolo che era forse meglio presentare come comma *c*) dell'articolo 3), risulta chiaramente che le Autorità cui è demandato il compito di riconoscere esami e titoli di studio di ogni ordine e grado, non possono entrare nel giudizio di merito (il merito è regolato dall'articolo 1); ma hanno un compito esclusivamente dichiarativo. Perciò la procedura per il detto riconoscimento è quanto mai semplice. Essa consiste nell'esibire i rispettivi titoli di studio, nel documentare l'autenticità, nel comprovare l'identità personale e la nazionalità dello studente o del laureato. Una volta accertata l'identità personale e la nazionalità equatoriana o italiana, il titolo di studio, riconosciuto autentico, non può non essere riconosciuto valido a tutti gli effetti, alla pari dei corrispondenti titoli di studio conseguiti nell'altro Paese.

Il fondamento giuridico per il riconoscimento nell'Equador di un titolo di studio conseguito in Italia, e viceversa, deriva, dunque, non dalla pronuncia delle Autorità di cui agli articoli 3 e 4, ma dal disposto dell'articolo 1.

Perciò essendo tassativa e precisa la volontà dei due Stati contraenti quale risulta dal testo dell'articolo 1, non c'è luogo a dubbi e tergiversazioni. Potrebbe tuttavia darsi l'ipotesi che, essendo in Italia demandato alle Facoltà, in omaggio all'autonomia universitaria, e non al Ministero, il riconoscimento degli esami speciali e dei titoli universitari, a mente dell'articolo 332 del testo unico sull'insegnamento universitario, un'autorità accademica e cioè una Facoltà possa, per avventura, riconoscere valido un titolo o un esame che un'altra Facoltà potrebbe non riconoscere. Detta ipotesi non dovrebbe avverarsi in considerazione del disposto degli articoli 1 e 4 del detto Accordo. Tuttavia, posto che casi del genere possano profilarsi, il Ministero dell'istruzione è venuto nell'intendimento di dare con una circolare alle Facoltà in Italia istruzioni chiare e precise, in modo da assicurare l'uniformità delle decisioni di tutte le Facoltà in fatto di riconoscimento di titoli e di esami, sempre in piena conformità con lo spirito e la lettera dell'articolo 1 dell'Accordo.

L'articolo 5 stabilisce le modalità della ratifica, la pari validità del testo italiano e spagnolo, la durata indefinita dell'Accordo, salvo denunzia con un preavviso non inferiore a due mesi, e in ogni caso non prima che siano passati tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo entrerà in vigore allorchè verrà ratificato dalle due Alte Parti contraenti, in conformità coi rispettivi procedimenti costituzionali dei due Paesi. L'Equador ha ratificato l'Accordo il 10 dicembre 1952, come risulta dal « Registro Oficial » del 13 dicembre 1952, a pagina 744. Il disegno di legge n. 259 del Senato, che è sottoposto all'esame della vostra Commissione, e sul quale ho avuto l'onore di riferire, è diretto ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare lo stesso Accordo culturale del quale abbiamo fin qui parlato.

Ritengo che fondate e ben importanti considerazioni politiche debbano suggerire alla vostra Commissione di votare la ratifica dell'Accordo culturale del 7 marzo 1952.

L'Equador ha sempre apertamente sostenuto le richieste italiane in seno all'O.N.U., all'U.N.E.S.C.O., alla F.A.O. e nelle questioni internazionali concernenti i nostri interessi in Libia ed Eritrea. Le Autorità equatoriane, in questi ultimi anni, hanno compiuto svariati gesti significativi in favore della nostra espansione culturale in Equador: ad esempio l'inaugurazione di una mostra del libro italiano, coll'intervento del Presidente della Repubblica equatoriana, il quale, in quell'occasione, ebbe a pronunciare un elevato discorso che esaltava la civiltà, la cultura e la rinascita dell'Italia. Altro esempio: le Autorità equatoriane, aderendo ad un invito della nostra Legazione in Quito, celebrarono il centenario di Leonardo da Vinci mediante l'organizzazione di una serie di conferenze, la stampa e la diffusione di opuscoli di circostanza.

Non sfugge all'attenzione di un politico la considerazione che la mancata ratifica dell'Accordo di equipollenza costituirebbe un atteggiamento non cortese e comunque non corrispondente alle numerose e cordiali prove di amicizia date dall'Equador all'Italia.

La ratifica dell'Accordo potrebbe alzare il tono della nostra cultura all'estero e facilitare l'emigrazione italiana. Tra i maggiori ostacoli che incidono sulla vita dei nostri connazionali

all'estero, è il problema della continuazione all'estero degli studi compiuti in Italia dai loro figli. Oggigiorno la continuazione di tali studi (sia primari, che secondari o superiori) è subordinata in tutti i Paesi sud-americani alla condizione di aver superato gli esami di controllo. Questo obbliga i nostri concittadini a ripetere prove già sostenute in Italia, e a versare onerose tasse scolastiche per il riconoscimento dei titoli di studio, conseguiti in Patria. Occorre inoltre tener presente che la preparazione a tali esami di controllo implica spesso la perdita di uno o due o anche più anni di tempo e, in ogni caso, notevoli spese per acquisto di libri, per onorari a professori, ripetitori, ecc.

Negli ultimi decenni l'Italia ha avanzato numerose richieste e pressioni per ottenere dagli Stati sud-americani facilitazioni per la continuazione degli studi compiuti in Patria dai figli dei nostri emigranti. Non risulta che tali nostre richieste e pressioni abbiano avuto finora altri risultati favorevoli oltre quello dell'Accordo italo-equadoriano diretto a stabilire l'equipollenza dei titoli di studio.

Siccome gli orientamenti culturali ed economici dei Paesi sud-americani sono spesso influenzabili dagli esempi delle viciniori Repubbliche, l'Accordo culturale italo-equatoriano potrebbe essere motivo per incitare anche altre Nazioni dell'America latina alla conclusione di analoghi Accordi col nostro Paese: Accordi che evidentemente andrebbero a tutto vantaggio dei nostri connazionali emigrati nell'Equador e della nostra cultura.

L'Accordo italo-equadoriano del 7 marzo 1952 ha avuto una notevole risonanza in tutto il Continente sud-americano, dove è stato portato a conoscenza del pubblico per mezzo di ampi commenti della stampa di vari Paesi. Copie della Convenzione sono state pertanto richieste alle nostre rappresentanze diplomatiche in varie Nazioni sud-americane per eventuali analoghi studi del genere.

Non è da escludere, infine, che la ratifica dell'Accordo di equipollenza permetterà a nostri concittadini di continuare i loro studi universitari in Equador e di conseguire in quel Paese titoli di studio, che, in virtù di altri Accordi culturali conclusi dalla Repubblica equadoriana, potrebbero essere riconosciuti validi in altri Paesi dell'America latina, come ad esempio, nel Venezuela, nella Columbia, ecc.

Ciò premesso, concludo raccomandando vivamente alla vostra Commissione di confortare col vostro voto favorevole il disegno di legge n. 259 per la ratifica dell'Accordo relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

CIASCA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.